

*г. Флоренция
Общество Италия-Россия*



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-RUSSIA A.P.S.

Art.1 Denominazione durata e sede

L'Associazione Italiana per i rapporti culturali con i popoli della Federazione Russa denominata **"Associazione culturale Italia – Russia A.P.S."**, ai fini del presente atto d'ora innanzi denominata Associazione, è un'associazione culturale di promozione sociale ai sensi del Dlgs 3 Luglio 2017 n.117, istitutivo del codice del Terzo Settore e succ. modd., con **sede legale nel Comune di Firenze in via S, Spirito 41**, ad indirizzo risultante dalla amministrazione competente. L'Associazione può trasferire la propria sede all'interno del territorio Comunale senza modifica del presente statuto o, previa delibera dell'organo di amministrazione, istituire uffici e sedi operative secondarie altrove. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art 2 Registro Unico nazionale del Terzo Settore

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla normativa specifica di settore.

Art 3 Scopo e organizzazione dell'attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti ad enti associati, si propone conformemente a quanto previsto fin dal suo atto costitutivo e a quanto previsto dall'art 5 Codice del terzo settore, comma primo lettera i) il perseguimento di finalità di interesse generale di particolare interesse sociale nel campo culturale artistico e ricreativo. L'associazione intende promuovere la cultura e la conoscenza della lingua, della letteratura, del teatro, della musica e dell'arte russa in Italia e viceversa, far conoscere al popolo di questo paese ed in particolare ai cittadini russi che qui risiedono, la realtà italiana in tutti i campi della cultura, ed in particolare il patrimonio artistico di Firenze e della Toscana. L'Associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo della amicizia e della collaborazione fra i popoli può aderire ad ogni manifestazione e iniziativa di istituzioni stabilite sul territorio della Russia, che si propongano tale obiettivo nello spirito della Costituzione dei rispettivi paesi, della carta ONU e dei trattati di amicizia e collaborazione fra gli Stati.

Le finalità associative si realizzano tramite organizzazione diretta e patrocinio di Seminari, incontri di studio, conferenze, mostre e spettacoli o concerti musicali, inerenti alla promozione e conoscenza delle tradizioni culturali dei rispettivi paesi, incluse anche attività di carattere editoriale divulgativo, viaggi di studio e scambio culturale e la gestione di una biblioteca specialistica per cultori della lingua e cultura russa, con servizio di prestito gratuito e consulenza bibliografica.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art 6 del codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti individuati da apposito decreto ministeriale, previa loro individuazione da parte del Consiglio direttivo

L'associazione può esercitare a norma dell'art 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali o come accessorie degli stessi potrà svolgere attività effettuate verso un pagamento di corrispettivo specifico di modico valore nei confronti di iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni ed enti pubblici e privati interessati alle finalità culturali di cui all'art 3 comma 1 del presente statuto, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. L'associazione potrà altresì cedere anche a terzi, prevalentemente associati, le proprie pubblicazioni. Potrà inoltre promuovere con ogni mezzo viaggi culturali nella Federazione Russa e facilitare soggiorni in Italia di cittadini di questo Stato Sovrano.

Art.4 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono aderire alla associazione persone fisiche e gli enti del terzo settore, a condizione che non si prefiggano fini di lucro e condividano le finalità di cui all'art 3 del presente statuto. Per essere ammessi come soci occorre presentare al Consiglio direttivo la domanda che deve contenere:

- a) Indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica e codice fiscale nonché un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica; ovvero del nome dell'Ente, della sede e delle generalità e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l'Associazione.
- b) La dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali.
- c) L'obbligo di pagare le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Al momento della iscrizione il socio riceverà la tessera sociale, unico documento idoneo a qualificarlo come socio dell'Associazione Italia – Russia A.P.S ed a operare come tale contenente l'avvertimento scritto che qualora l'Associato, incorra nel comportamento di cui all'art 5 comma 2 del presente Statuto *“Ai sensi dell'art 5 comma 2 dello Statuto dell'associazione il mancato pagamento della quota annuale protrato per 6 mesi costituirà motivo di recesso per mancato rinnovo senza ulteriore avviso”*.
- d) Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione ovvero ai quali venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla costituzione medesima.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale dell'associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art 15 del codice del terzo settore.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta dall'organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto permesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art 5 Diritti ed obblighi degli associati e perdita della qualifica di associato

I soci hanno diritto:

- a) A partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attività promosse dalla associazione;
- b) A eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti negli stessi;
- c) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento concorrendo nelle forme e nei limiti del presente statuto ad elaborare il programma di attività.

I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) A rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati degli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi sociali;
- c) Ad impegnarsi ad agire nella vita sociale per la buona immagine della associazione;

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento di quote e di contributi sociali o in presenza di altri gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della quota annuale o esclusione motivata da gravi motivi disciplinari.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Il mancato pagamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo, protratto oltre 6 mesi, costituisce manifestazione tacita di recesso per mancato rinnovo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche sociali ricoperte. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare Richiami scritti o orali o sospensioni dall'associazione.

Art.6 Organi

Gli organi della "Associazione Italia-Russia APS" sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) La Presidenza onoraria;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice-presidente;

L'elezione degli organi della associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le modalità delle elezioni verranno disciplinate dal Regolamento interno.

Art.7 L'Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 deleganti.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante sul libro degli associati. La convocazione sarà inoltre affissa presso la sede sociale nello stesso termine e comunicata anticipatamente rispetto alla scadenza legale via email agli indirizzi di posta elettronica risultanti nel Libro degli associati, con il riscontro di ricevuto avviso da parte dei riceventi.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione finanziaria o del rendimento per cassa qualora questo possa essere adottato ai sensi dell'art 17 comma 2° del Codice del Terzo Settore e delle linee programmatiche della associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Essa provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati per motivi disciplinari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delinea gli indirizzi generali della attività della associazione;

-approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione;

-delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in proprio o per delega ed in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'astensione al voto si computa come voto negativo.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza della metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Art.8 Presidenza onoraria

L'assemblea ha la facoltà di nominare una o più persone distintesi nel campo della cultura, della scienza, della tecnica, dell'economia quali Presidente o membri della Presidenza onoraria.

Il presidente o i membri della Presidenza onoraria hanno diritto a partecipare alle assemblee della associazione con poteri consultivi ma senza diritto di voto.

Art.9 Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri sono competenze di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee generali approvate dall'assemblea;

-predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale solo nei casi e con le modalità previste dal raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati o le azioni disciplinari che non siano di competenza dell'assemblea;

-stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività associative;

-Curare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea e dura in carica per un triennio. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limitazioni di mandato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi membri. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'associazione. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e del Segretario nominati di volta in volta tra i partecipanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I verbali possono essere visionati in sede dai membri del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art 11 Organo di controllo

L'organo di controllo monocratico è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e scelto fra le categorie di soggetti di cui al comma secondo art. 2397 del Codice civile. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può procedere ad atti di ispezione e controllo ed esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio.

Art 12 Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art.13 Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche della associazione necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività possono essere tratte da fonti diverse quali:

- Le quote associative annuali;
- I contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- i contributi associativi derivanti dalle attività istituzionali;
- I proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art 6 del Codice del terzo settore.

Il patrimonio comprensivo di ogni entrata comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie di utilità sociale.

Art 14 Divieto di distribuzione degli utili

Alla associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale comunque denominate, ai propri associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi durante la vita della associazione stessa salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La quota associativa o i contributi versati non sono trasmissibili né rivalutabili.

Nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, recesso o esclusione dell'associato può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione.

Art 15 Bilancio di Esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, qualora ne ricorrano i requisiti di legge nelle forme del rendimento per cassa. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registri Unico Nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art 16 Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati tenuto a cura del consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la propria attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Qualora ricorrerono i requisiti di legge sia istituito l'organo di controllo. questo sarà tenuto a redigere un libro delle proprie deliberazioni. Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri associativi ai sensi e per gli effetti dell'art 15 comma terzo del Codice del Terzo settore, presentando una richiesta sottoscritta al

consiglio direttivo e fissando un appuntamento in Sede per l'accesso agli atti con il Presidente o il Vice-presidente, entro 30gg.

Art 17 volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti dell'art 17 comma terzo del Codice del terzo settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 55% del numero degli associati ed il loro trattamento economico e normativo sarà conforme a quanto previsto dall'art 16 Codice del terzo settore.

Art. 19 Scioglimento o devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività di tale ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati

Art. 20 rinvio di chiusura

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n 117, qui nominato codice del Terzo settore e successive modifiche ed in quanto compatibile dal Codice civile.